

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 1 - Profili istituzionali.

1. Il Comune di TITO, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi nazionali e dalla Regione Basilicata, promuove la tutela e la cura degli animali domestici nel proprio territorio.
2. Il Comune di TITO riconosce alle specie animali il diritto a un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche.
3. Il comune di TITOO individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi.
4. Il Comune, al fine di favorire la corretta convivenza fra persone e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione e al rispetto degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.

Art. 2 - Valori etici e culturali

1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.

Art. 3 - Competenze del Sindaco.

1. Il Sindaco, sulla base delle leggi vigenti, esercita la tutela delle specie animali da compagnia presenti temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale, vigilando a mezzo degli organi competenti su maltrattamenti, atti di crudeltà e abbandono degli stessi.
2. Al Sindaco, sulla base del D.P.R. 31 marzo 1979, spetta, attraverso i propri organi, la vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Art. 4 - Tutela degli animali.

1. Il Comune, in base alle norme vigenti, promuove e disciplina la tutela degli animali, persegue gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, il loro sfruttamento a fine di accattonaggio ed il loro utilizzo per competizioni violente, onde favorire la corretta convivenza tra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

2. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato e della Regione.

Art. 5 — Definizioni.

1. < Animale da compagnia > è ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet therapy, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia (DPCM 28.02.2003).

Art. 6 - Ambito di applicazione.

Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali di cui all'art. 5 che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.

Art. 7- Esclusioni.

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano: a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali da reddito o ad esso connesse; all'attività finalizzata al prelievo venatorio e alla pesca quando eseguite in conformità alle disposizioni vigenti; c) alle attività di disinfezione e derattizzazione.

Art. 8 - Detenzione di animali.

Chi detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela fisica e comportamentale. Gli animali di proprietà o detenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere visitati da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario ed i proprietari dovranno porre in essere, per quanto possibile, le prescrizioni impartite. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno accudirli secondo la specie e la razza alla quale appartengono. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere garantite costantemente adeguate condizioni di benessere, ivi compresa la regolare pulizia degli spazi di dimora. E' vietato tenere animali di proprietà all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni.

Art. 9 - Maltrattamento e mancato benessere di animali.

E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali, ai sensi dall'art.727 del Codice Penale, come modificato dalla Legge n.473/93. E' altresì vietata qualsiasi altra azione che possa nuocere al benessere degli animali, in particolare, e a solo titolo

esemplificativo:

a) E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.

b) È vietato tenere animali segregati e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.

c) E' vietato segregare animali per un periodo di tempo prolungato in contenitori o scatole anche se poste all'interno di un'abitazione; le terrazze e i balconi non possono essere considerati come luoghi di ricovero permanente di animali se non adeguatamente attrezzati.

d) E' vietato detenere animali in gabbia quando non sia strettamente necessario o in altri casi particolari, ad esclusione dei volatili pur nel rispetto delle disposizioni previste dal capitolo 6°.

e) E' vietato addestrare animali per la guardia e per altri scopi ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica, con l'uso di strumenti cruenti (collari elettrici, con punte, ecc.), in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.

f) E' vietato l'addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività e/o la potenziale pericolosità di razze e incroci di cani con spiccate attitudini aggressive;

g) E' vietato ricorrere all'addestramento, con metodì cruenti, di animali appartenenti a specie selvatiche.

h) E' vietata su tutto il territorio comunale la colorazione artificiale degli animali, ad eccezione della colorazione degli uccelli finalizzata al mantenimento in cattività delle caratteristiche fenotipiche del soggetto, con l'utilizzo di prodotti di estrazione naturale da somministrare nell'alimentazione.

i) E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, segregati nei bauli delle auto e detenerli in qualsiasi autoveicolo fermo esposto al sole.

j) E' vietato trasportare animali 'in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei. Gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. In ogni caso i contenitori dovranno essere adeguatamente ispezionabili.

l) E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione a motore.

m) Qualsiasi intervento atto a modificare l'integrità di tutte le specie animali deve essere eseguito da un medico veterinario.

n) E' vietato stabulare qualsiasi animale in gabbie con la pavimentazione di rete, tale divieto non si applica per quelle gabbie che abbiano una pavimentazione piena

almeno del 50%; tutti gli animali che sono detenuti o stabulati all'aperto devono avere una tettoia sovrastante la gabbia di dimensioni doppie rispetto alla gabbia.

Art. 10 — Allevamenti a fini di sperimentazione / vivisezione

1. Su tutto il territorio comunale, il Comune non autorizza l'allevamento di cani, gatti e primati non mammiferi e/o l'apertura di stabilimenti di allevamento e di stabilimenti fornitori di animali a fini della sperimentazione / vivisezione.
2. Su tutto il territorio comunale è vietato l'impiego ai fini della sperimentazione animale di randagi o cani provenienti da canili o rifugi, nonché di ogni altro animale d'affezione e selvatici.

Art. 11 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona

E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere a qualsiasi titolo e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e dalle normative sanitarie.

Art. 12 - Abbandono di animali.

E' fatto divieto al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, di abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di animali appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 13 - Avvelenamento di animali.

Su tutto il territorio comunale è proibito. a chiunque spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali. I medici veterinari operanti all'interno del territorio comunale sono obbligati a segnalare all'Amministrazione tutti i casi di sospetto avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione, ove possibile, dovranno essere indicati: la sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati. Qualora si tratti di avvelenamenti verificatisi in zone agro-silvo pastorali, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività comprese quelle di pascolo, al fine di prevenire il pericolo di avvelenamento di altri animali e/o di persone. Il Sindaco, con propria ordinanza, prescriverà le modalità di bonifica del terreno e/o luogo interessato, che dovrà essere segnalato con apposita cartellonistica.

Art. 14 - Attività motoria e rapporti sociali.

Chi possiede un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. I cani custoditi in box devono poter effettuare uscite giornaliere. E' permesso detenere i cani ad una catena a tenuta fissa o preferibilmente a scorrere su di un cavo aereo, di lunghezza adeguata a garantire un sufficiente movimento dell'animale; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. E' permesso trasportare in automobile un solo cane libero in modo però che non costituisca impedimento alla guida; se si devono trasportare più animali è obbligatorio che siano racchiusi in apposite gabbie o nel vano posteriore del veicolo, isolato dal posto di guida tramite una rete divisoria. (art.169 del Nuovo Codice della Strada).

Art. 15 - Caratteristiche dei recinti e dei ricoveri.

I cani devono essere tenuti in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, atte a garantire un'adeguata contenzione dell'animale e a soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso. Il box, opportunamente inclinato per il drenaggio, deve essere adeguato alla taglia del cane, permettergli un abbondante e fisiologico movimento, deve avere una parte ombreggiata, pavimentazione almeno in parte in materiale non assorbibile (es.: piastrelle, cemento), antisdrucchiolo, non devono esservi ristagni di liquidi, le feci e le urine devono essere asportate quotidianamente. Il box deve essere riparato dai venti dominanti ed avere una recinzione sufficientemente alta in relazione alla contenzione dell'animale. Il ricovero (cuccia) deve essere dimensionato alla taglia e alle caratteristiche della razza del cane, al fine di garantire un adeguato comfort e riparo dalle intemperie, deve essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, sistemato nella parte coperta e più riparata del recinto.

Art. 16 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi. E' fatto sempre e comunque obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche la apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni agli altri frequentatori. Nelle strade, piazze e comunque in tutte le zone di passaggio veicolare, i guinzagli non devono essere di lunghezza superiore a m. 1,5. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

Art. 17 - Accesso negli esercizi e negli uffici pubblici.

1. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, negli uffici pubblici e in tutti gli esercizi commerciali, fatte salve le prescrizioni

dell'autorità sanitaria per le tipologie di esercizi in cui si tengono in deposito, si trasformano o comunque si manipolano e si vendono prodotti alimentari;

2. E' facoltà del gestore dell'attività commerciale stessa, di vietarne l'accesso mediante apposite segnalazioni. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi commerciali e negli uffici pubblici, dovranno farlo usando il guinzaglio e, ove sia necessario, anche apposita museruola (qualora gli stessi possano determinare danni agli altri frequentatori) avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.

Art. 18 - Obbligo di raccolta degli escrementi.

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, fatta eccezione per i conduttori di cane-guida, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale.

Art. 19 — Anagrafe canina

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani, devono procedere alla loro iscrizione all'anagrafe canina, ai sensi della legge 281/91 e della LR 12/95, entro i primi sei mesi di vita dell'animale.
2. E' pertanto obbligatorio sottoporre il cane a inserimento del microchip identificativo presso il Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, o presso l'ambulatorio del proprio veterinario libero professionista.
3. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo devono comunicare all'Ufficio Anagrafe Canina eventuali variazioni di domicilio e/o di proprietà, la scomparsa e il decesso del cane entro 15 giorni dall'evento.

Art.20 - Cane di quartiere e cane metropolitano

Il Comune individua nel « cane di quartiere » e nel « cane metropolitano », come appresso definiti, due soluzioni alternative alla custodia sine die dei cani presso le strutture rifugio.

1. **Cane di quartiere** Cane di quartiere è quel cane che vive in caseggiato, rione o quartiere, in cui volontari regolarmente iscritti ad associazioni protezionistiche degli animali, riconosciute a livello nazionale e/o regionale, o persone da queste ultime indicate, coordinate da un tutore responsabile, dichiarino di accettare l'animale e provvedano a fornirgli mantenimento, assistenza e quant'altro necessario al suo benessere nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia. Il reinserimento nel quartiere del cane che riveste le caratteristiche sopra descritte, dovrà avvenire previa

sottoscrizione di apposita convenzione, nonché previa effettuazione degli interventi di seguito specificati.

- 2. Cane metropolitano** Laddove siano ravvisabili condizioni idonee a garantirne il benessere, è riconosciuto al cane il diritto di essere animale libero sul territorio quale necessario presupposto per la realizzazione di un corretto rapporto uomo-animale-ambiente, nonché per la riduzione sistematica del fenomeno del randagismo.

Il reinserimento del cane sul territorio avverrà secondo le seguenti modalità:

- a)** il Comune si impegna a notificare le associazioni che ne facciano preventiva richiesta sugli episodi di cattura effettuati dagli addetti dei servizi preposti;
- b)** le associazioni, verificata la presenza sul territorio metropolitano di persona/e idonea/e (di seguito indicata come “referente”) a farsi carico delle esigenze di cura e mantenimento del cane sul luogo di provenienza e di conseguente reinserimento, ne danno comunicazione all’Ente Locale.
- c)** il materiale reinserimento del cane sul territorio sarà preceduto dall’effettuazione degli interventi di seguito specificati.

3 Interventi finalizzati alla reimmissione ed alla gestione dei cani sul territorio:

- a)** all’atto della cattura ad opera dei servizi preposti, il cane dovrà essere iscritto all’anagrafe canina dell’ A.S. a nome del Comune che assume tutti gli obblighi del proprietario e, pertanto, identificato a mezzo tatuaggio;
- b)** l’A.S. provvederà a sottoporre il cane catturato a tutti i trattamenti sanitari (in primis sterilizzazione) che dovessero rendersi necessari;
- c)** l’A.S. provvederà a compilare, per ciascun cane catturato, una scheda clinica individuale. All’atto dell’eventuale reinserimento del cane sul territorio, quale cane di quartiere o metropolitano, la scheda clinica individuale verrà completata con l’indicazione dei dati anagrafici del tutore o del referente nonché del luogo di reimmissione;
- d)** il Comune si farà carico della copertura assicurativa per eventuali danni che il cane di quartiere o metropolitano dovesse arrecare a terzi (cose, persone, animali);
- e)** il Comune doterà ciascun cane di quartiere o metropolitano di apposito collare distintivo;
- f)** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, della vivibilità e del decoro dei luoghi di reinserimento, è consentita al tutore o referente interessato la realizzazione di cucce finanziabili, previa richiesta, dal Comune compatibilmente con le disponibilità di bilancio;

- g)** il Comune si farà carico dei trattamenti di profilassi periodici e, in generale, di qualsiasi intervento sanitario cui dovesse essere necessario sottoporre il cane di quartiere o metropolitano, all'uopo designando, preventivamente, un veterinario libero professionista;
- h)** è fatto obbligo al tutore e al referente di provvedere alla alimentazione del cane di quartiere o metropolitano, ad orario fisso e una volta al giorno, nonché alla pulizia delle cucce;
- i)** è fatto, altresì, obbligo al tutore e al referente di vigilare e verificare lo stato di salute del cane di quartiere o metropolitano provvedendo, all'uopo, ad avvisare il veterinario libero professionista designato dal Comune per l'effettuazione degli interventi sanitari necessari;
- l)** il tutore e il referente dovranno immediatamente comunicare al Comune l'insorgenza di una delle cause ostative alla prosecuzione della permanenza del cane sul territorio tra quella specificate al punto 13 del presente protocollo d'intesa; i
- m)** nello spirito di una fattiva collaborazione, il tutore, il referente e, in generale, le Associazioni sopra indicate si obbligano a notificare il Comune dell'eventuale presenza sul territorio metropolitano di nuovi cani vaganti, 'al fine di garantire la più ampia praticabilità delle prefate soluzioni alternative alla custodia a vita dei randagi nei canili-rifugio;
- n)** ciascuna persona può essere nominata tutore o referente di un numero massimo di cani di quartiere o metropolitano pari a 3 unità;
- o)** sono da considerare cause ostative alla permanenza sul territorio di reinserimento quelle di seguito specificate:
- sopravvenuta incompatibilità tra i vari cani di quartiere o metropolitani residenti nella zona;
 - sopravvenuta necessità di sottoporre il cane di quartiere o metropolitano a trattamenti sanitari, facendo salva la possibilità di reinserimento al termine degli stessi;
 - sopravvenuta impossibilità del tutore o del referente di continuare a svolgere la propria funzione, in assenza di altro soggetto idoneo a ricoprire la detta funzione.

In ogni caso, il trasferimento del cane di quartiere o metropolitano nel canile sanitario o rifugio potrà essere predisposto solo previa comunicazione al tutore o referente, il quale potrà chiedere la revoca del provvedimento dimostrando la non sussistenza delle cause sopra elencate;

p) è fatto divieto a chiunque di maltrattare i cani in libertà, di danneggiare le loro cucce, di rovesciare i contenitori d'acqua e di cibo, di trasferirli dalla loro abituale residenza.

Art. 21. Affidamento dei cani alla struttura pubblica

1. Il proprietario a qualsiasi titolo di un cane, nel caso in cui, per gravi motivi, sia impossibilitato a mantenere presso di sé l'animale, può chiedere al Sindaco, l'autorizzazione a consegnare il cane alla struttura comunale.
2. Nella domanda dovranno essere indicate le cause che impediscono la detenzione del cane ed allegati gli eventuali documenti probatori.
3. Il Sindaco entro 15 giorni dal ricevimento, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 28, si pronuncia sulla domanda. In caso di silenzio, la domanda si intende accolta

Art. 22- Canile sanitario comunale

1. Presso il canile comunale sanitario vengono ospitati i cani rinvenuti sul territorio comunale o affidati dai proprietari (art. 19 del presente regolamento).

Art. 23 - Incentivi all'adozione

L'amministrazione comunale incentiva e privilegia come politica di contrasto al randagismo la cui causa principale è costituita dal fenomeno dell'abbandono, la pratica dell'adozione da parte di privati cittadini.

L'incentivo economico per i cittadini che intendono adottare è fissato con l'accoglienza da parte del Comune, tramite la struttura del canile convenzionato, della salvaguardia della salute dell'animale provvedendo alle vaccinazioni iniziali e con un controllo annuale della salute del cane.

Art. 24. Promozione di percorsi di zooantropologia per una corretta relazione uomo - animale - ambiente

Il Comune di Tito individua nella promozione di specifici percorsi di Zooantropologia uno strumento fondamentale per educare ed informare i cittadini sui principi base per una corretta relazione interspecifica uomo- animale - ambiente e per la promozione di una corretta relazione dei cittadini con gli animali riconosciuti e rispettati nella loro diversità.

Il comune offre, in relazione al cane di quartiere metropolitano, la possibilità al tutore responsabile e ai volontari delle associazioni, di usufruire di consulenze specifiche da parte di medici veterinari esperti della relazione interspecifica e in comportamento ai fini di apprendere le basi per una corretta gestione e convivenza con l'animale e/o per un efficace reinserimento dell'animale nel territorio.

Art. 25- Pet therapy

1. Il Comune promuove nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali.
2. A condurre le attività dovranno essere persone che dimostrino di aver conseguito titolo di studio confacente allo scopo.
3. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali.
4. Quanti vogliono avviare o gestiscono attività di pet therapy dovranno presentare comunicazione all'Ufficio competente per la tutela degli animali che farà conoscere queste disposizioni e vigilerà sulla loro applicazione.
5. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA) è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.
6. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di AAA e di TAA. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.
7. Gli animali impiegati in programmi di AAA e di TAA sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte del medico veterinario, in collaborazione con l'addestratore. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi di AAA e TAA e fatti adottare. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di Associazioni e privati escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione per quelli utilizzati a fini alimentari.
8. Gli animali impiegati in programmi di AAA e TAA devono essere di proprietà degli stessi esecutori dei programmi o devono provenire da canili e rifugi pubblici e privati gestiti da Onlus o da allevamenti per fini alimentari o da maneggi.

Art. 26. Sanzioni

I trasgressori saranno puniti con sanzioni come da regolamento di Polizia Locale e norme vigenti.